



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 5

21/10/2009 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ESPOSITO	PASQUALE MARCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CALO'	ALESSANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DISTANTE	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N° 893/5/09

PRONUNCIATA IL:

21 OTT. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11 NOV. 2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

Rato

- sul ricorso n° 1528/09
depositato il 12/05/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920090006878684 TARSU/SMALT.RIF 2008
contro COMUNE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

' VESTAS SRL'
VIA ASSISI 1 73100 LECCE LE

difeso da:

AVV. MAURIZIO VILLANI
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE



La soc. VESTAS Srl proponeva ricorso contro la cartella di pagamento di tassa sullo smaltimento dei rifiuti di un albergo dalla stessa gestito in Lecce, denominato "Risorgimento resort"; con tale cartella il Comune di Lecce richiedeva il pagamento della tassa sulla base della denuncia presentata dalla Società stessa ai sensi del D.Lvo 15 novembre 1993, n.507, art.70, applicando la tariffa di €.5,88/mq. alla superficie denunciata di mq.3.238.

A

Contro tale atto impositivo la Soc. VESTAS srl proponeva ricorso e ne chiedeva l'annullamento. Eccepiva nullità della cartella per difetto di motivazione, anche perché è il primo atto ricevuto dal contribuente, nonché per difetto di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento; eccepiva ancora illegittimità della tariffa applicata con conseguente nullità della cartella, dato che l'art.68 del D.Lvo n.507/93 colloca gli esercizi alberghieri alla pari dei locali ed aree ad uso abitativo; eccepisce in ultimo illegittimità della delibera e del relativo regolamento, nella parte in cui hanno distinti in due categorie i suddetti immobile ed applicato agli stessi tariffe diverse; chiedeva conseguentemente disapplicazione di tali atti, anche in ragione dei criteri posti a base della formazione delle tariffe, che debbono tener conto della redditività dell'impresa. Chiedeva applicarsi a tutto l'immobile alberghiero la tariffa prevista in €.1,90/mq. per gli usi abitativi, in subordine riduzione di quella applicata 5,88/mq. prevista per gli esercizi alberghieri; lamentava, in fine, mancate indicazioni con riferimento ai tributi ex ECA ed ex MECA.

Si costituiva il Comune di Lecce, impositore, e chiedeva rigettarsi il ricorso sostenendo la correttezza della cartella opposta, perché sufficientemente motivata, e, quanto alla firma, che la stessa riporta l'indicazione del responsabile del procedimento, che si ritiene sufficiente per gli scopi voluti dalla norma; sosteneva la correttezza della tariffa applicata alla superficie dichiarata dalla parte; Nel merito sosteneva che, in linea di principio, non è illegittimo che sia fissata una categoria tariffaria per gli alberghi distinta da quella delle abitazioni, e che, comunque, il contribuente non ha contestato nei termini la delibera che ha fissato le tariffe, prestando quindi acquiescenza; sosteneva che non può negarsi la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero, dato che, come nel caso, è adibito a convegni, mostre, matrimoni, con ampia sala ristorante adoperata anche per clienti che non soggiornano nell'albergo; sosteneva, in fine, che le addizionali ex Eca, ex MeCa, nonché il tributo igiene ambientale, sono analiticamente indicati e distinti.

OSSERVA la Commissione che il ricorso merita di essere parzialmente accolto.

Intanto la cartella opposta appare legittima, dato che, da un lato, deve ritenersi sufficientemente motivata perché riporta ogni elemento atto a far comprendere esattamente al contribuente le ragioni della pretesa tributaria con il dettaglio degli addebiti evidenziato a pag.2 della cartella stessa, e, dall'altro, va rilevato che, secondo l'art.72 del D.Lvo n.507/93, *"l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base (...) delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini (...) è iscritto (...) in ruoli, ecc."*; va osservato che gli "accertamenti", che, come sopra detto, devono essere *"notificati nei termini"*, vengono effettuati, ai sensi del precedente art.71, *"in caso di denuncia infedele o incompleta"*, nel mentre nel caso di liquidazione sulla base della denuncia riconosciuta fedele dall'Ufficio, com'è il caso che ci occupa, la liquidazione va fatta con iscrizione nei ruoli e conseguente cartella, la quale, pertanto, è il primo ed unico atto con il quale l'Ufficio porta a conoscenza del contribuente l'importo del tributo ed accessori e gliene chiede il pagamento. Né miglior sorte può attribuirsi all'eccezione di nullità della cartella per difetto di sottoscrizione di essa da parte del responsabile del procedimento, dato che essa riporta l'indicazione del detto responsabile, e che, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene tutti gli elementi in detto decreto indicati: tra questi non è indicata anche la sottoscrizione, la quale non appare, peraltro, quale elemento essenziale, dato che, secondo pacifica giurisprudenza, è sufficiente che dai dati contenuti nella cartella sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene.

Si osserva, nel merito, che la categoria c) inserita nel 2° comma dell'art.68 legge 507/93 riporta la tariffa che deve applicarsi a *"locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri"*, equiparando, così, in buona sostanza, le case di abitazione agli alberghi, visto che, quale criterio che i Comuni sono tenuti ad adottare per

l'applicazione della tassa, è, secondo il D.Lvo n.507/93, art.68, comma 1° lett a), la distinzione di locali ed aree in categorie aventi omogenea potenzialità di rifiuti, e che quindi siano tassabili con la medesima misura tariffaria; allo scopo va rilevato che nella denuncia presentata dalla Società contribuente ai fini della presente tassazione vengono indicate, quali destinazioni dell'immobile, "Albergo con annesso ristorante", con ciò operando già a monte una netta distinzione fra le due destinazioni. Sul punto si osserva che, paradossalmente, si può affermare che una casa di abitazione è suscettibile di produrre rifiuti in quantità forse addirittura superiore rispetto a quella prodotta da un albergo -beninteso ove quest'ultimo offra il solo pernottamento- o da un affittacamere, e ciò è spiegabile con il fatto che nella casa di abitazione vi sono anche aree (es.: cucina, locale di sgombero, garage, ecc.) produttrici di rifiuti in misura superiore rispetto a quella della sola camera e bagno, come è nel caso dell'albergo che offre solo il pernottamento. Diverso appare, invece, il caso in cui l'albergo offra anche servizi ulteriori, rispetto al solo pernottamento: in tal caso appare evidente la produzione di quantità maggiore di rifiuti, e, concettualmente, il caso è equiparabile a quello di una abitazione alla quale è magari annessa anche un'area non propriamente a destinazione abitativa, come potrebbe essere un piccolo laboratorio familiare (o piccolo esercizio, o bottega, ecc.): si dovrà allora distinguere fra le due destinazioni e tassare le stesse in misura differenziata, in relazione alla propensione delle aree a produrre rifiuti. In conclusione va affermato che, ferma restando la tariffa del Comune di Lecce -la quale tassa in misura diversa l'albergo (€5,88/mq) e le abitazioni vere e proprie (€1,90/mq.)- occorre, nel caso che ci occupa, distinguere le aree (camere e relativi accessori: corridori e disimpegni, ripostigli, balconi e terrazze, vani tecnici e tecnologici: in pratica tutte le aree del 1°, 2°, 3° e 4° piano) che, per la loro natura, possono produrre rifiuti in misura praticamente pari a quella prodotta dalle abitazioni (si pensi anche al fatto che non tutti i clienti pernottanti utilizzano anche gli altri servizi: ristorante-bar, ecc.), da quelle che, per la loro natura, sono suscettibili di produrre rifiuti in misura superiore, anche perché vengono utilizzati pure per il servizio verso clienti esterni, non pernottanti, nonché in occasione dell'organizzazione di convegni, meeting, matrimoni, esposizioni, ecc., cui gli stessi locali sono naturalmente destinati (in pratica tutte le aree a servizi del piano interrato e le aree a giorno del piano terreno: ristorante, sala colazione, wine bar e relativi disimpegni, servizi igienici e servizi dei locali intrattenimento, spogliatoi e servizi del personale e relativi disimpegni, cucina, bar, hall, saletta multimediale, lobby, reception e guardaroba, saletta espositiva, disimpegno, ufficio direttore).

Il ricorso, pertanto va, nei termini suddetti, parzialmente accolto.

La particolarità della questione oggetto di causa porta la Commissione a compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e conferma l'applicazione della tariffa alberghiera di € 5,88 per mq. limitatamente alle superfici dei locali del piano interrato e del piano terra, e ridetermina nella misura di €1,90 per mq. la stessa tariffa per tutte le superfici dei locali e camere ai piani superiori dal 1° al 4°. Compensa le spese.

Lecce, 21 ottobre 2009.-

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

